

AVVISO VERSAMENTO A SALDO I.M.U. MESE DICEMBRE

ALIQUOTE DEFINITIVE ANNO 2013

Si comunica che per quanto attiene al versamento del saldo I.M.U. anno 2013 (a titolo di conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta nell'anno 2013) da effettuarsi nel mese di dicembre (dall'1/12/2013 al 16/12/2013), si riportano le aliquote definitive approvate con deliberazione C.C. n. 18 del 15/07/2013 e valide dall'1/1/2013

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	sospesa	
Abitazione e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	sospesa	
Abitazione e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locale	sospesa	
Abitazione principale e relative pertinenze, solo per i fabbricati classificati nella categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)	5,00 per mille	€ 200,00
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES classificati nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1; D/2; D/3; D/4; D/6; D/7; D/8; D/9	9,00 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8	9,00 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	10,60 per mille	

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

Per **abitazione principale** si intende l'unica unità immobiliare nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, accatastate nelle categorie A/1,A/8 E A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per l'anno 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50 €. per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400.

FABBRICATI INAGIBILI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (la presente dichiarazione sostitutiva, ha effetto dalla data di presentazione). Ai sensi dell'art. 32 del Testo unico dei Regolamenti delle Entrate l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

FABBRICATI RURALI

- i fabbricati rurali ad uso abitativo sono soggetti all'IMU con i criteri ordinari delle abitazioni.

Determinazione della base imponibile

- **per i fabbricati forniti di rendita catastale:** rendita catastale rivalutata del 5% per il moltiplicatore;
- **per le aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 01/01/2013, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ect.;
- **per i terreni agricoli:** l'imposta non è dovuta.

L'art. 13 del D.L. 201/11, convertito con Legge 214/2012 e successive modificazioni ha individuato i nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate, al fine di determinare la base imponibile alla quale applicare l'Imu, riportati alla tabella seguente.

Classificazione catastale	Moltiplicatore
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (escluso A/10)	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B	140
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5	65
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

VERSAMENTO

- Il contribuente non è obbligato a versare in autotassazione il tributo dovuto se questo, distintamente per ciascun periodo d'imposta è di ammontare non superiore a 3,00 Euro.

Il versamento va effettuato **esclusivamente con modello F24** presso gli sportelli bancari e postali mediante l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

Codice Comune di Pievepelago: G649

DESCRIZIONE	CODICE COMUNE	CODICE STATO
IMU - abitazione principale e relative pertinenze	3912	-----
IMU - aree fabbricabili	3916	-----
IMU - altri fabbricati	3918	-----
IMU - immobili di categoria D (quota Stato)	-----	3925
IMU - immobili di categoria D (quota Comune)	3930	-----

Si ricorda che:

- solo per i fabbricati di tipo produttivo, accatastati nella categoria D, l'imposta municipale propria è a favore sia dello Stato che del Comune, pertanto
 - 1) per i fabbricati di categoria D che rientrano nell'aliquota agevolata del 9,00 per mille il contribuente dovrà calcolare l'aliquota del 7,60 per mille per la quota da destinare allo Stato (il codice per il modello F24 è 3925) e utilizzerà l'aliquota 1,40 per mille per versare il dovuto al Comune (il codice per il modello F24 è 3930)
 - 2) per i fabbricati di categoria D che rientrano nell'aliquota ordinaria del 10,60 per mille il contribuente dovrà calcolare l'aliquota del 7,60 per mille per la quota da destinare allo Stato (il codice per il modello F24 è 3925) e utilizzerà l'aliquota 3,00 per mille per versare il dovuto al Comune (il codice per il modello F24 è 3030)
- non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. L'esenzione verrà concessa previa presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06/2014.

DICHIARAZIONE IMU

Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2013, potranno essere rese note al comune, con l'apposito modello, entro il 30/06/2014 (art. 10 c.4, D.L. 35/2013)

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a:

UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO

Tel. 0536/71322 int. 24
FAX 0536/72025
E-mail: tributi@comune.pievepelago.mo.it